

CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

MANUTENTIVO, DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE



ORDINANZA N. 64 del 18/06/2016

IL SINDACO

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale ai sensi dell'art. 15 il Sindaco è riconosciuto Autorità comunale di Protezione Civile;

Visto:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
- il Decreto Legge 24 Giugno 2014, n°91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Visti gli artt.1 e 59 del R.D. n. 773/1931 – "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 285/1992 – "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Vista la L. 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto:


- l'art. 15 della L. n. 225/1992 - "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e s.m.i.;
- l'O.P.C.M. n° 3606 del 28 Agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;

Visto:

- l'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997";
- l'art. 12 della L. n. 265/1999 – "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. n. 142/1990";
gli artt. 50 e 54, del D.Lgs n. 267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Vista:

- la Delibera di Giunta Regionale n° 427 del 7 Giugno 2010 è stato approvato il "Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione, e lotta contro gli incendi boschivi per il triennio 2010-2012";
- la Delibera di Consiglio Comunale n°13 del 15.04.2013 – Piano di emergenza comunale Protezione Civile;



- la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Premesso che:

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;
- la crescita di erba incolta, arbusti, rovi e sterpaglia in aree abbandonate, aumenta il rischio di incendi, causa problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque, crea un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno del centro abitato, al fine di prevenire pericoli di incendi;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato che si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Richiamato l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 – "Nuovo Codice della Strada", che fa obbligo, ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:

- ✦ mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;
- ✦ tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria);

Visti gli incendi boschivi e campestri verificatisi sul territorio comunale, nelle scorse stagioni estive;

ORDINA

1) Alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del territorio comunale ed in particolare nei centri urbani e località abitate – oltre alla fascia d' interfaccia- per come individuate nel piano di emergenza comunale di protezione civile (Delibera Consiliare n°13/2013), di procedere entro il termine perentorio del 31 Luglio, agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;



Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi.

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente, ovvero subito dopo la fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito lungo le strade comunali.

2) Ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada e non occultare la visibilità della stessa;

- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria).

3) Nel periodo da 15 Giugno al 30 Settembre 2016, su tutte le aree del territorio comunale e su quelle limitrofe, fatte salvo le deroghe sotto indicate è fatto divieto tassativo:

- a) di accedere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- b) di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati;
- c) di fumare o compiere altra operazione, (gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese) che possa creare pericolo immediato d'incendio nei boschi e nei terreni cespugliati; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- d) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

SONO AMMESSE DURANTE IL SUDDETTO PERIODO LE SEGUENTI DEROGHE

- I. Nelle Aree Forestali all'Aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito nelle giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
 - A. Accensioni del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree di pic - nic o campeggio,
 - B. Accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti,
 - C. Adozione degli accorgimenti necessari per impedire la propagazione del fuoco nelle aree limitrofe (aree idonee, utilizzo del materiale legnoso di adeguate dimensioni,
 - D. E in ogni caso, è fatto d'obbligo di spegnere adeguatamente le braci prima di abbandonare l'area;
- II. Ai sensi dell'art. 14 comma 8 lettera b del D.L. n°91 del 24.06.2014, per le pratiche agricole forestali all'aperto (bruciature di stoppie e residui vegetali) l'utilizzo del fuoco è consentito esclusivamente dalle ore 4.00 alle ore 08,00 previo comunicazioni che gli interessati dovranno inoltrare a norma dell'art. 16 del P.M.P.F. (Prescrizioni di massima di polizia Forestale) secondo il fac-simile riportato al comando stazione CFS competente per territorio, al Sindaco del comune interessato, nonché all'Area territoriale del Dipartimento di questo assessorato ai seguenti indirizzi:
 - Area Territoriale Settentrionale (per le Province di Cosenza) Via M. San Michele, 3 87100 Cosenza;e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - dalle ore 4.00 alle ore 8.00, per come richiamato nel Piano Regionale;
 - in giornate non ventose;
 - quantitativi non superiore a un metro sterili;
 - previa comunicazione del giorno in cui verranno eseguite tali pratiche al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e a questo Comune;



• **Fermo restando quanto dichiarato da eventuali ordinanze regionali.**

4) Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni, di poter praticare la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, **entro il 31 luglio**, una "fascia protettiva" per tutta l'estensione con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

5) Ai proprietari, gestori e conduttori di agriturismi ed altre attività ricettive, di realizzare, una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza;

RICORDA


1. Che il materiale vegetale recuperato dallo sfalcio, potatura e taglio erba dei giardini e dei cortili posti all'interno del centro abitato venga caricato, trasportato e scaricato a cura e spese dell'utente presso l'isola ecologica. E' ammesso solo nei casi di $\frac{1}{4}$ di metro sterile e solo per quella giornata la bruciatura del materiale sopra richiamato alle condizioni di seguito riportate: Adozione degli accorgimenti necessari per impedire la propagazione del fuoco nelle aree limitrofe (aree idonee, utilizzo del materiale legnoso di adeguate dimensioni, in ogni caso, è fatto d'obbligo di spegnere adeguatamente le braci prima di abbandonare l'area;
2. che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
3. che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

☎ Comando Pro V.le Vigili del Fuoco (in primo luogo in quanto unici abilitati agli spegnimento degli incendi)	tel. 115
☎ Sala operativa di Protezione Civile	tel. 800 496 496
☎ Corpo Forestale dello Stato	tel. 1515
☎ Corpo Polizia Municipale	tel. 0982/ 41256
☎ Arma Carabinieri	tel. 112
☎ Questura	tel. 113
☎ Addetto Volontario Protezione Civile Comunale (solo nei casi di pericolo immediato per abitazioni e persone)	tel. 3386296394
☎ Protezione Civile (Com. n° 6)	tel. 0982/41129

334/6050260 -3406559934
338/6296394 - 3899922156

Sanzioni: Le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti della presente Ordinanza, saranno punite con:

- > art. 1: sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i., con la sanzione accessoria che sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;



- > art. 2: sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 624,00, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 –“Nuovo Codice della Strada”, con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi;
- > art. 3: sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della L. n.353/2000;
- 11> ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 11 della L. n. 353/2000, salvo che il fatto non sia sanzionato da altra disposizione normativa.

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

DISPONE


che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel Sito Ufficiale del Comune.


DEMANDA

- al Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza di quanto sopra il quale, in caso di inadempienza, provvederà ad elevare apposito verbale di contravvenzione.

Il Responsabile del settore
(Ing. Domenico PHEGGI)



Assessore all'ambiente
(Prof. Antonio Rubino)



Il Sindaco
(Dott.ssa Monica Sabatino)

